




Mediazione e negoziazione tra innovazione legislativa ed elaborazione giurisprudenziale

SSM, Venezia, 14 marzo 2024

Stefania Tassone – Consigliere Corte Suprema di Cassazione

Ricostruzione normativa precedente

- ▶ **D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28**, recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;
- ▶ Corte cost. sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012: viene dichiarata l'**illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla c.d. mediazione obbligatoria**, per violazione degli artt. 76 e 77 Cost., con la conseguenza che la relativa disciplina è stata espunta dal d.lgs. n. 28 del 2010;
- ▶ l'obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta, con alcune modifiche rispetto all'originaria disciplina, ad opera **del c.d. decreto del fare, decreto legge 21 giugno 2013, n. 69**, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, **conv., con mod., nella legge 9 agosto 2013, n. 98**;
- ▶ **il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96** (recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), all'art. 11-ter, ha modificato l'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 cit., eliminando il carattere temporaneo dell'istituto della mediazione;

- 
- ▶ Della disciplina di cui al d.l. 69/2013, conv. con mod. in l. 98/2013 è stata confermata la **legittimità costituzionale** (cfr. Corte Cost., 18 aprile 2019, sentenza n. 97);
 - ▶ Restano altresì ferme, quali normative speciali che prevedono il ricorso alla mediazione obbligatoria: **l'art. 25 l. 220/2012** di riforma del condominio (che ha inserito l'art. 71 quater nelle disp. att. c.c.); **l'art. 8, l. 24/2017**, che prevede, come obbligatoria condizione di procedibilità, lo svolgimento del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ovvero, in alternativa, il procedimento di mediazione;
 - ▶ Per altro verso, con **d.l. 132/2014 conv. in l. 162/2014** è stata introdotta la negoziazione assistita per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione da veicoli e natanti (art. 3) materia in precedenza soggetta a mediazione obbligatoria (v. Trib. Roma, 12/04/2021; Trib. Napoli, 25/05/2018, secondo cui la mediazione civile può comunque essere efficacemente esperita con assolvimento della condizione di procedibilità anche nei casi in cui è obbligatoria la negoziazione assistita; sui limiti al cumulo tra negoziazione e mediazione, v, inoltre App. Napoli, 26/06/2018; Trib. Roma, 8/10/2021).



a seguito della c.d. pandemia legata al Covid-19 è stata prevista una nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria.

- ▶ L'art. 3, decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in tema di misure di contenimento, prevede, al comma 6-bis, che il rispetto delle dette misure ivi previste è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
- ▶ La legge 25 giugno 2020, n. 70 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28), aggiunge – al riportato art. 3, d.l. 6/2020, dopo il comma 6-bis citato, **il nuovo comma 6-ter**: *“Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda”*.

La mediazione telematica

- **L'art. 3 del d.lgs. 28/2010**, in linea con il d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico e con il d.lgs. 206/2005 - Codice del Consumo (v. anche direttiva 2013/11/UE attuata con d.lgs. 130/2015, direttiva ADR per i consumatori, con il relativo Regolamento n. 524/2013) stabilisce che la mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche, previste dal regolamento dell'organismo di mediazione, fermo il rispetto e la garanzia della sicurezza delle comunicazioni e della riservatezza dei dati (v. art. 16 d.lgs. 28/2010);
- Per far fronte all'emergenza Covid la **I. 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con modificazioni del d.l. 18/2020 e del suo art. 83** ha previsto che gli incontri di mediazione possano essere svolti in via telematica con il consenso di tutte le parti del procedimento (comma 20 bis) e con divieto di registrazione dell'incontro; l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la firma del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione (e questo in deroga al disposto dell'art. 11 d.lgs. 28/2010); il verbale di conciliazione è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 28/2010;




La regolamentazione della mediazione telematica risulta coerente con quanto di recente previsto in materia di conciliazione giudiziale nell'udienza da remoto

■ con la modifica dell'art. 88 comma 2 disp. att. c.p.c. introdotta con la legge n. 70/2020 di conversione del dl n. 28/2020, nel quale è stato inserito un secondo comma così formulato: «Quando il verbale d'udienza, contenente gli accordi di cui al primo comma ovvero un verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 185 e 420 del codice, è redatto con strumenti informatici, alla sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori tiene luogo apposita dichiarazione del giudice che tali soggetti, resi pienamente edotti del contenuto degli accordi, li hanno accettati. Il verbale di conciliazione recante tale dichiarazione ha valore di titolo esecutivo e gli stessi effetti della conciliazione sottoscritta in udienza».

La riforma del processo civile: D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197

- La riforma mira ad ulteriormente incoraggiare l'esperimento dei **procedimenti di mediazione e negoziazione assistita**; sono inoltre previsti interventi di modifica anche alla disciplina dell'**arbitrato**.
- I profili di riforma si riferiscono, tra l'altro, **all'ampliamento** dei casi per cui è obbligatorio il ricorso alla mediazione obbligatoria, al **riordino** delle disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura, e, non meno importanti, agli **incentivi fiscali** ed al **gratuito patrocinio** in mediazione,

- 
- 
- la mediazione telematica: art. 8 bis
 - l'aumento delle sanzioni per la mancata partecipazione alla mediazione: art. 12 bis;
 - la limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle PA: art. 11 bis

Art. 8 bis- Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, **ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. **Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.**
3. A conclusione della mediazione il mediatore **forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.** Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, **il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono** con le stesse modalità.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato **al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.**
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 11 bis-Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

► Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile e' limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

[Cfr. Trib. Roma, 20.05.2020; Trib. Roma, ord., 25.10.2021: è ingiustificato l'aprioristico rifiuto della p.a. a partecipare alla mediazione; Corte dei Conti, Sez. giur. Regione Umbria, n. 9/2022]

Art. 12-bis - Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

1. **Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.**
2. **Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. (*)**
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, **può altresì condannare** la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al **pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.**
4. **Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.**

(*) Trib. Torino, 25 marzo 2021: In applicazione dell'art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 2010 n. 28, omissis, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna giustificazione di tale mancata partecipazione, deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Si tratta, come è noto, di una prescrizione (versamento dell'importo a favore dello Stato) che prescinde dall'esito del giudizio e la cui ratio risiede nella violazione di quello che **è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza;**



Art. 5 d.lgs. 28/2018 novellato: le nuove materie oggetto di mediazione obbligatoria

- ▶ 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di *condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, societa' di persone e subfornitura*, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

La connotazione comune alle pur variegate materie aggiunte al novero di quelle soggette a mediazione obbligatoria pare essere la natura continuativa e di durata dei rapporti de quibus (TEDOLDI)

- associazione in partecipazione (**artt. 2549 ss. c.c.**); consorzio (**artt. 2602 ss. c.c.**), - franchising (**l. 129/2004**), - opera (**artt. 2222 ss. c.c.**), ivi incluse l'opera intellettuale (**artt. 2229 ss. c.c.**) e dunque anche le controversie tra liberi professionisti e clienti;
- **rete**, che è il contratto con cui due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (**art. 3, co. 4 ter, d.l. 5/2009, conv. nella l. 33/2009**)
- somministrazione (**artt. 1559 ss. c.c.**)
- società **di persone** (società semplice (s.s.) per attività non commerciali, società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice (s.a.s.)
- subfornitura (**l. 192/1998**), **ivi incluso l'abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 l. 192/1998**



Individuazione in concreto delle controversie assoggettate a mediazione obbligatoria (laddove la medesima non risulti essere stata previamente espletata)

- ▶ Ai fini di tale indagine si ritiene debba innanzitutto farsi riferimento al contenuto della **domanda proposta dalle parti**, ovvero all'oggetto della loro pretesa e, in particolare, al **piano sostanziale** della medesima. Ciò in linea con i criteri interpretativi elaborati con riferimento agli atti introduttivi del processo civile dalla giurisprudenza della Cassazione (cfr. per tutte Cass. civ. 900/1996); rilevano al riguardo, quindi, i fatti costitutivi della domanda e l'oggetto della pretesa, dovendosi di conseguenza **porre l'attenzione al concreto rapporto dedotto dalle parti ed al contenuto sostanziale delle pretese desumibile dalla natura delle situazioni dedotte in controversia** (v. ex multis Cass. civ. 14424/2000 e Cass. civ. 4598/2006);



L'elencazione delle materie soggette a mediazione obbligatoria è tassativa o esemplificativa ?

- ▶ Trib. Bergamo, 23 giugno 2021;
- ▶ Trib. Cassino, 11 novembre 2011;
- ▶ Trib. Pavia, 27 ottobre 2011;
- ▶ Trib. Varese, 9 aprile 2010;

Cass., 21/10/2022, n. 31209

- In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono **escluse** dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.



non si può estendere l'obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto o all'utilizzo dello specifico bene coinvolto

Cass., 13.5.2021, n. 12883; Cass., 22.11.2019, n. 30520.



L'assolvimento della condizione di procedibilità

- ▶ Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
- ▶ L'improcedibilita' e' eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
- ▶ Il giudice, quando rileva che la mediazione non e' stata esperita o e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, **fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.**
- ▶ A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilita' e' stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilita' della domanda giudiziale.

- 
- Con la riforma Cartabia è stata **eliminata l'assegnazione del termine**, peraltro non perentorio, di quindici giorni per depositare la domanda di mediazione presso un organismo: prima dell'udienza di rinvio occorre che le parti dimostrino di aver dato concreto ed efficace impulso alla mediazione (TEDOLDI; per la non perentorietà del termine, cfr., sulla mediazione demandata, **Cass., 14 dicembre 2021, n. 40035**; sulla mediazione obbligatoria **Cass., 31.03.2023, ordinanza n. 9102**

Art. 6 (Durata)

- ▶ 1. Il procedimento di mediazione ha una **durata** non superiore **a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza** con **accordo scritto** delle parti.
- ▶ 2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1, **non e' soggetto a sospensione feriale.**
- ▶ 3. **Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine** di cui al comma 1.
- ▶ **Trib. Monza, 26.07.2021:** il decorso del termine, senza richiesta di proroga, alla quale non è assimilabile la generica richiesta di rinvio per approfondire le trattative avviate, implica l'improcedibilità della domanda



Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo

- 1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2 e dell'articolo 5-quater, comma 1, **non** si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 5 comma 4: avveramento della condizione di procedibilità

- ▶ 4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, **la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.**
- ▶ 5. Lo svolgimento della mediazione **non preclude in ogni caso** la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

N.B. con la riforma Cartabia il primo incontro, da meramente informativo, è diventato effettivo



Cass. Civ. n. 8473 del 2019 è pervenuta ad affermare:

- nel procedimento di mediazione obbligatoria è **necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;**
- nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore **la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale**, eventualmente nella persona dello **stesso difensore che l'assiste** nel procedimento di mediazione, purché dotato di **apposita procura sostanziale;**
- la **condizione di procedibilità** può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, **comunicano la propria indisponibilità di procedere oltre.**

6 comma art. 5: Il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano:

- ▶ a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis;
- ▶ b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;
- ▶ c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- ▶ d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
- ▶ e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- ▶ f) nei procedimenti in camera di consiglio;
- ▶ g) nell'azione civile esercitata nel processo penale;
- ▶ h) nell'azione inibitoria di cui ((agli articoli 37 e 140-octies) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (v. art. 15 d.lgs. 28/2010 sulla mediazione (non obbligatoria) nell'azione di classe: la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione dei soggetti titolari di diritti individuali omogenei, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.



Comma 3 art. 5

- ▶ Il comma 3 riprende quanto previsto nel primo periodo dell'ante vigente comma 1-bis e prevede che le parti possano assolvere alla condizione di procedibilità esperendo, in alternativa alla mediazione, le ADR eteronome ivi specificamente elencate:
- ▶ a) ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario), istituito dalla Banca d'Italia per le controversie in materia bancaria (art. 128-bis TUB, d.lgs. 385/1993);
- ▶ b) ricorso all'ACF (Arbitro dei Contratti Finanziari), istituito dalla CONSOB per le controversie in materia finanziaria (art. 32-ter TUF, d.lgs. 58/1998);
- ▶ c) ricorso all'AAS (Arbitro Assicurativo), istituendo a cura di IVASS, ai sensi dell'art. 187.1 cod. ass. priv. (d.lgs. 209/2005);
- ▶ d) le procedure di conciliazione o di arbitrato presso le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità per controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, ai sensi dell'art. 2, comma 24, lett. b), l. 481/1995.

Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo).

- ▶ 1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, e' stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione **l'onere di presentare** la domanda di mediazione **grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo (parte opposta)**
- ▶ Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.

(La norma novellata recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel procedimento per ingiunzione la mediazione non è obbligatoria né nella fase di deposito del ricorso né in quella eventuale di opposizione; l'obbligo sorge soltanto dal momento in cui il giudice si sia pronunciato in ordine alla concessione o alla sospensione della efficacia esecutiva del decreto (cfr. in tal senso: Tribunale Prato, 18 luglio 2011 in Giur. di Merito 2012, 5, 1082).

- ▶ A tale udienza, se la mediazione non e' stata esperita, dichiara **l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.**

(la norma novellata recepisce [Cass., Sez. Un., 18/09/2020, n. 19596](#))



Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)

- 1. **L'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.**
- Il **verbale** contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore **sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale**, la quale **delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile**. In caso di **mancata approvazione entro tale termine** la conciliazione si intende **non conclusa**.



Mediazione condominiale, impugnazione ex art. 1137 c.c., effetto impeditivo della decadenza

- ▶ Trib. Busto Arsizio, 23 aprile 2021;
- ▶ Trib. Roma, 23 febbraio 2021;
- ▶ App. Palermo, 7 luglio 2021;
- ▶ Trib. Napoli, 3 febbraio 2023;
- ▶ Cass., 28 gennaio 2019, n. 2273;
- ▶ Cass., Sez. Un., 17781 del 2013;

In relazione al disposto dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010; ora, con la riforma Cartabia art. 8 d.lgs. 149/2022



Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice).

- ▶ 1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
- ▶ 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
- ▶ 3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.



Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione).

- 1. Il magistrato **cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione** con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
- 2. **Ai fini della valutazione** di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la **frequentazione** di seminari e corsi di cui al comma 1, **il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.**

- 
- 
- 3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione **sono oggetto di specifica rilevazione statistica.**
 - 4. **Il capo dell'ufficio giudiziario** puo' promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con universita', ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.



Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria)

- 1. **Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.** Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
- 2. La domanda di mediazione e' presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all'organismo individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 1.

Artt. 3 e 4 sul procedimento di mediazione

➤ Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti

- 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8.
- 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità, l'indipendenza e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
- 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità'.
- 4. La mediazione può svolgersi secondo **modalità telematiche** previste dal regolamento dell'organismo, **nel rispetto dell'articolo 8-bis**.

Art. 4 Accesso alla mediazione

- 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' depositata da una delle parti **presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia**. In caso di **piu' domande relative alla stessa controversia**, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente **presso il quale e' stata presentata la prima domanda**. **La competenza dell'organismo e' derogabile su accordo delle parti**. Per determinare **il tempo della domanda** si ha riguardo **alla data del deposito**.
- 2. La domanda di mediazione **deve indicare** l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

- 
- 
- **3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito** della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. **L'avvocato informa altresì l'assistito** dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. **L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto.** In caso di violazione degli obblighi di informazione, **il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile.** Il documento che contiene l'informazione **e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.**

Art. 8 Procedimento

- ▶ 1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalita' di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. **Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.**
- ▶ 2. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, **la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.** La parte puo' a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione gia' presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

- 
- 3. Il procedimento **si svolge senza formalita'** presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
 - 4. **Le parti partecipano personalmente** alla procedura di mediazione. In presenza di **giustificati motivi**, possono **delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia**. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne da' atto a verbale.
 - 5. **Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice**, le parti sono **assistite dai rispettivi avvocati**.

- 
- 6. **Al primo incontro**, il mediatore espone la funzione e le modalita' di svolgimento della mediazione, **e si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo di conciliazione**. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro e' redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
 - 7. **Il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali**. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, **le parti possono convenire la producibilita' in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9**. In tal caso, la relazione e' valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.



Art. 9 Dovere di riservatezza


- 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto **alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite** durante il procedimento medesimo.
- 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate **e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni**, il mediatore e' altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Art. 10 Inutilizzabilità e segreto professionale

- 1. **Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione** non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, **salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni**. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni **non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio**. 2. **Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite** nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Art. 11 - Conclusione del procedimento

- ▶ 1. **Se e' raggiunto un accordo di conciliazione**, il mediatore forma **processo verbale** al quale **e' allegato il testo dell'accordo medesimo**. Quando l'accordo **non e' raggiunto**, il mediatore **ne da' atto** nel verbale e **puo' formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale**. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione **se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento**. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili **conseguenze di cui all'articolo 13**.
- ▶ 2. La proposta di conciliazione e' formulata e comunicata alle parti **per iscritto**. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

- 
- ▶ 3. L'accordo di conciliazione **contiene l'indicazione del relativo valore.**
 - ▶ 4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, e' sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonche' dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
 - ▶ 5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione e' redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.
 - ▶ 6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono. E' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati p per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
 - ▶ 7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione

- ▶ 1. **Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati**, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalita' di cui all'articolo 8-bis, costituisce **titolo esecutivo** per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonche' per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. **L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.**
- ▶ 1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale **e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale**, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

- 
- 
- 2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.



Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione).

- ▶ 1. **Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro** del procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
- ▶ 2. **Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilita'**, il giudice **condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo** al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma **di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto** per il giudizio.
- ▶ 3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, **se richiesto, puo' altresì condannare la parte soccombente** che non ha partecipato alla mediazione **al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.**

- 
- 
- ▶ 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, **il giudice trasmette copia del provvedimento adottato** nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti**, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati **all'autorita' di vigilanza competente**.



Art. 13 Spese processuali in caso di rifiuto della proposta di conciliazione

- ▶ 1. **Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta**, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.
- ▶ 2. **Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta**, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
- ▶ 3. Salvo diverso accordo, le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

- 
- **Articoli da 15 bis a 15 decies:** gratuito patrocinio in mediazione (si parla di ammissione anticipata, poi confermata al raggiungimento dell'accordo conciliativo in mediazione)
 - La disciplina ricalca per sommi capi quella delineata dal TU Spese di giustizia n. 115/2002, al quale opera costante rinvio.
 - La disciplina smentisce quindi il diverso orientamento giurisprudenziale, anche in tema di negoziazione assistita: Cass., 31.08.2020, n. 1823; Cass., 09.02.2023, n. 3888, sul presupposto che l'attività era svolta fuori da processo in quanto *ante causam*
 - La riforma introduce il gratuito patrocinio anche per la negoziazione assistita: **articoli da 11 bis a 11 decies;**
 - **DM 1 agosto 2023** su presentazione dell'istanza di ammissione al g.p. e sugli onorari dell'avvocato.

Mediazione e fiscalità

Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità).

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione **sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura**. 2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione **e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro**, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.

Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).

1. **Alle parti** e' riconosciuto, quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, alle parti e' altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà'.

3. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. **Agli organismi di mediazione** e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

DM 1 agosto 2023 sugli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta

Questioni controverse in materia di mediazione: restano materia giurisprudenziale (non contemplate dalla riforma)

- Mediazione e pluralità di parti (obbligo per tutte: Trib. Roma, 30.03.2020; Trib. Verona, 18.12.2015)
- Mediazione e pluralità di domande da parte dell'attore (obbligo per tutte: Trib. Verona, 25 giugno 2015)
- Mediazione e chiamata di terzo (esclusione: Trib. Pavia, 23.01.2023; Trib. Napoli 02.01.2023; Trib. Palermo, 06.01.2017)
- Mediazione e rito sommario (obbligo: Trib. Torino, ord., 23 marzo 2015)
- Mediazione e giudizio «successivo»: il giudizio di merito ex art. 669 octies c.p.c. (v. Cass., 16/10/2023, n. 28695);
- Mediazione e controversie di locazione (Cass., Sez. un., sentenza n. 19596 del 2020 che precisa che, quando la mediazione è obbligatoria, è il creditore a doverla introdurre, induce a ritenere che debba essere il locatore a introdurre la mediazione, dopo il mutamento del rito)

Sez. U *Sentenza* n. 3452 del 07/02/2024 (Rv. 670006 - 01)

- *Presidente:* **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *Relatore:* **NAZZICONE LOREDANA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO. (Diff.)**
- La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio **e non anche alle domande riconvenzionali**, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo

Ultimissime dalla Suprema Corte

- ▶ **Cass., 24/07/2023, n. n. 22038:** l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2010 vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità. (Nella specie, il S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittima l'assegnazione, da parte del giudice di primo grado, dei termini per le istanze istruttorie in pendenza del termine per introdurre il procedimento di mediazione);
- ▶ **Cass., 19/02/2024, n. 4405:** In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, unitamente al trasferimento d'azienda, ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978, ciò che rileva è l'inadempimento del cessionario/conduuttore che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l'azione giudiziale; tale atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione, estese - in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e, nel caso di cessioni successive, all'ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali, ben può essere considerata come una richiesta di adempimento ante causam rivolta al cessionario (o all'ultimo cessionario).

- 
- ▶ **Cass., 27/07/2023, n. 22805:** Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l'improcedibilità della domanda "ab initio" svolta e non dell'eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull'azione originaria e non sulla fase processuale;
 - ▶ **Cass., n. 28695 del 16/10/2023:** In tema di mediazione obbligatoria, allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA

► In attuazione della l. delega 206/2021 la disciplina della negoziazione assistita da avvocati vede l'introduzione di **tre principali novità**:

1. l'inclusione delle controversie di lavoro subordinato e parasubordinato;

2. l'attività di istruzione stragiudiziale;

3. il patrocinio a spese dello Stato, quando la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

A contorno viene inoltre previsto:

4. l'assegno divorzile in unica soluzione (art. 6, comma 3-bis, d.l. 132/2014).

5. l'adozione di **modelli di convenzione elaborati dal Consiglio Nazionale Forense**, salvo diverso accordo (nuovo comma 7-bis dell'art. 2 d.l. 132/2014);

6. la disciplina della negoziazione assistita in modalità **telematica** (art. 2-bis d.l. 132/2014).

In materia di famiglia

- Sono rilevanti gli aggiornamenti all'art. 6 del d.l. n. 132/2014 sulle **convenzioni di negoziazione assistita** per le **separazioni**, lo **scioglimento** e la cessazione degli effetti civili del **matrimonio**, l'**affidamento** e il **mantenimento** dei figli naturali e la materia alimentare, modifiche comprese.

d.lgs. 132/2014 - novellato art. 2 - Convenzione di negoziazione assistita da avvocati

1. La convenzione di negoziazione assistita da avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

1-bis. E' fatto obbligo **per le amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente.

2. La convenzione di negoziazione **deve precisare:**

a) **il termine concordato** dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;

b) **l'oggetto della controversia**, che non deve riguardare diritti indisponibili

2-bis. La convenzione di negoziazione **puo'** inoltre precisare, nei limiti previsti dal presente capo:

a) **la possibilita' di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia;**

b) **la possibilita' di acquisire dichiarazioni della controparte sulla verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste;**

c) la possibilita' di svolgere la negoziazione **con modalita' telematiche;**

d) la possibilita' di svolgere gli incontri **con collegamenti audiovisivi a distanza.**

- 
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
 4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta.
 5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno o piu' avvocati.
 6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale.
 7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.

7-bis. Salvo diverso accordo, la convenzione di negoziazione assistita e' conclusa mediante utilizzo del modello elaborato dal Consiglio nazionale forense in conformita' alle disposizioni del presente capo.



Art 2-bis - Negoziazione assistita in modalità telematica

- ▶ 1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
- ▶ 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.
- ▶ **3. Non può essere svolta con modalità telematiche ne' con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.**
- ▶ 4. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005".

Art. 3 Improcedibilità

- ▶ 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
- ▶ Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
- ▶ L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, **assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.**



Art. 4 Non accettazione dell'invito e mancato accordo

- ▶ 1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto **puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96, primo, secondo e terzo comma, e 642, primo comma, del codice di procedura civile.**

Art. 4-bis Acquisizione di dichiarazioni.

- ▶ 1. **Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede**, ciascun avvocato puo' invitare un terzo a rendere dichiarazioni **su fatti specificamente individuati e rilevanti** in relazione all'oggetto della controversia, presso il suo studio professionale o presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati, in presenza degli avvocati che assistono le altre parti.
- ▶ 2. **L'informatore**, previa identificazione, e' invitato a dichiarare se ha rapporti di parentela o di natura personale e professionale con alcuna delle parti o se ha un interesse nella causa, ed e' altresì preliminarmente **avvisato**:
 - ▶ a) della qualifica dei soggetti dinanzi ai quali rende le dichiarazioni e dello scopo della loro acquisizione;
 - ▶ b) della facolta' di non rendere dichiarazioni;
 - ▶ c) della facolta' di astenersi ai sensi dell'articolo 249 del codice di procedura civile;
 - ▶ d) delle responsabilita' penali conseguenti alle false dichiarazioni;
 - ▶ e) del dovere di mantenere riservate le domande che gli sono rivolte e le risposte date;
 - ▶ f) delle modalita' di acquisizione e documentazione delle dichiarazioni.
- ▶ 3. Non puo' rendere dichiarazioni chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di eta' e chi si trova nella condizione prevista dall'articolo 246 del codice di procedura civile.

- 
- ▶ 4. Le domande rivolte all'informatore e le dichiarazioni da lui rese sono **verbalizzate** in un documento, redatto dagli avvocati, che contiene l'indicazione del luogo e della data in cui sono acquisite e dichiarazioni, le generalità dell'informatore e degli avvocati e l'attestazione che sono stati rivolti gli avvertimenti di cui al comma 2.
 - ▶ 5. Il documento di cui al comma 4, previa integrale lettura, è sottoscritto dall'informatore e dagli avvocati. All'informatore e a ciascuna delle parti ne è consegnato un originale.
 - ▶ 6. Il documento di cui al comma 4, sottoscritto ai sensi del comma 5, **fa piena prova** di quanto gli avvocati attestano essere avvenuto in loro presenza. **Puo' essere prodotto nel giudizio tra le parti della convenzione di negoziazione assistita ed è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 116, primo comma, del codice di procedura civile. Il giudice puo' sempre disporre che l'informatore sia escusso come testimone.**
 - ▶ 7. **Quando l'informatore non si presenta o si rifiuta** di rendere dichiarazioni, e **la negoziazione si è conclusa senza accordo**, la parte che ritiene **necessaria** la sua deposizione **puo' chiedere che ne sia ordinata l'audizione davanti al giudice**. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 693, 694, 695, 697, 698 e 699 del codice di procedura civile.

Art. 4-ter (Dichiarazioni confessorie).

- ▶ 1. **Quando la convenzione di negoziazione assistita lo prevede**, ciascun avvocato **puo' invitare la controparte a rendere per iscritto dichiarazioni su fatti, specificamente individuati e rilevanti in relazione all'oggetto della controversia, ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte nel cui interesse sono richieste**. La dichiarazione e' resa e sottoscritta dalla parte e dall'avvocato che la assiste anche ai fini della certificazione dell'autografia.
- ▶ 2. Il documento contenente la dichiarazione di cui al comma 1 **fa piena prova** di quanto l'avvocato attesta essere avvenuto in sua presenza e puo' essere prodotto nel giudizio iniziato dalle parti della convenzione di negoziazione assistita. Tale documento ha l'efficacia ed e' soggetto ai limiti previsti dall'articolo 2735 del codice civile.
- ▶ 3. **Il rifiuto ingiustificato** di rendere dichiarazioni sui fatti di cui al comma 1 **e' valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell'articolo 96, commi primo, secondo e terzo**, del codice di procedura civile.»;

Art. 171-bis c.p.c. Verifiche preliminari

Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, **indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda** e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. **Tali questioni sono trattate dalle**

parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, **il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.**

Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati

dall'articolo 171-ter. Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.



Art. 163, comma 3, n. 6, punto 3bis

- 3-bis) l'indicazione, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, dell'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento;



Grazie dell'attenzione !!!

Stefania Tassone